

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 giugno 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 20.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028). (26R00026). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028. (26R00027). Pag. 8

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2025, n. 7.

Regolamento di attuazione ed esecuzione dell'art. 12.1. (strade dei vini e dei sapori) della l.r. 31/2008. (26R00044). Pag. 11

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 21.

Bilancio di previsione 2026 - 2028. (26R00043). Pag. 15

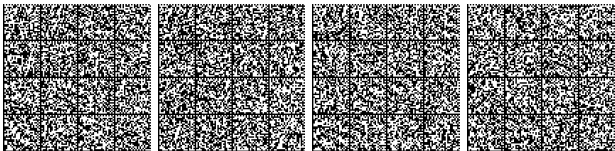
REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 35.

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)). (26R00032). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 36.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni. (26R00033). Pag. 18





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 20.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 31 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da maculopatia essudativa secondaria attraverso misure volte a garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza, in particolare tramite il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

2. Sono posti a carico del servizio sanitario regionale (SSR), in via sperimentale per l'anno 2026, gli oneri relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria a:

- a) degenerazione maculare legata all'età;
- b) retinopatia diabetica;
- c) occlusione venosa retinica;
- d) miopia;
- e) corioretinopatia sierosa centrale.

3. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche oggetto dell'esenzione di cui al presente articolo sono individuate con successivo provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 2.

Misure per favorire l'accesso alle cure odontoiatriche delle fasce più deboli

1. La Regione Liguria al fine di garantire sul proprio territorio un sistema di assistenza odontoiatrica equo e fruibile da tutti i cittadini, intervenire sull'elevata incidenza di patologie odontostomatologiche e contrastare le disuguaglianze di accesso alle cure, per l'anno 2026, prevede un finanziamento fino a euro 500.000,00 per realizzare un programma di interventi atti a garantire le cure ortodontiche a giovani pazienti e la riabilitazione protesica odontoiatrica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico.

2. Le prestazioni sono erogate su prescrizione degli specialisti odontoiatri del Sistema sanitario regionale e riguardano l'applicazione di apparecchi ortodontici per i minori di quattordici anni nonché il trattamento e l'inserzione di protesi rimovibili totali o la sostituzione di quelle in uso non più adeguate a favore di pazienti edentuli o gravemente carenti, di età superiore ai sessantacinque anni residenti in Liguria.

3. Le condizioni e le modalità di accesso alle cure sono definite con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, prevedendo la gratuità per i redditi più bassi e tenendo conto dell'indice di gravità della patologia e del valore dell'ISEE familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 4 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» del bilancio di previsione 2026-2028.

5. Al termine dell'esercizio la giunta regionale invia una relazione alla commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

1. Alla legge regionale n. 28/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1, le parole: «Agenzia di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il marketing territoriale»;

b) dopo l'art. 10 della legge regionale n. 28/2006, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Destination management organization (DMO)). — 1. La regione riconosce le DMO quali strumenti dei territori per la gestione integrata delle risorse e delle iniziative di una determinata area turistica, al fine di rendere più efficace la promozione e la commercializzazione dei relativi prodotti integrati e di migliorare la sinergia tra attori pubblici e privati.»;



c) la rubrica del Capo IV, è sostituita dalla seguente: «Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il *marketing* territoriale “In Liguria”»;

d) l'art. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il *marketing* territoriale “In Liguria”). — 1. L'Agenzia regionale per la promozione turistica, la comunicazione e il *marketing* territoriale “In Liguria”, già istituita con la legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica) persegue, sulla base degli indirizzi forniti dalla giunta regionale, le finalità di promuovere la Liguria in Italia e nel mondo, svolgere azioni di *marketing* territoriale e comunicare le attività della Regione Liguria.»;

e) alla lettera a-ter) del comma 2 dell'art. 18, dopo la parola: «agroalimentari» sono inserite le seguenti: «e dei servizi»;

f) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 18, le parole: «dai STL» sono sostituite dalle seguenti: «dalle DMO»;

g) alla fine della lettera g) del comma 2 dell'art. 18, sono aggiunte le parole: «e negli altri settori di competenza dell'Agenzia»;

h) dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 18, sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) organizzazione e co-organizzazione di eventi, fiere e *workshop*;

g-ter) sostegno economico a eventi di particolare rilievo organizzati da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport, individuati dalla regione;

g-quater) attività di ricerca *sponsor* e conseguente stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).»;

i) alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 23, sono aggiunte le parole: «o di altre attività nei settori di competenza dell'Agenzia».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere e), f), g), h) e i), quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 «Turismo», Programma 1 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere e), f), g), h) e i), per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con i relativi bilanci.

Art. 4.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))

1. All'art. 40 della legge regionale n. 20/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono inserite le seguenti: «e dall'anno 2026»;

b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: «e dall'anno 2026 sono quantificati in euro 29.525,00».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 119.525,00 (centodiciannovemilacinquecentoventicinque/00) per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte per euro 76.838,00 (settantaseimilaottocentotrentotto/00) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 42.687,00 (quarantaduemilaseicentotantasette/00) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)

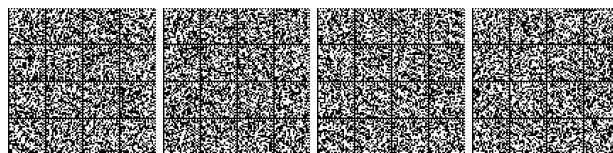
1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, è sostituito dal seguente:

«2. La regione riconosce i soggetti nazionali rappresentativi delle Pro Loco, attraverso le proprie organizzazioni regionali, quali organismi di coordinamento tra le Pro Loco liguri loro associate.».

Art. 6.

Proroga del termine di cui all'art. 53, comma 2-bis, della legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione)

1. Il termine previsto dall'art. 53, comma 2-bis, della legge regionale n. 15/2020, è prorogato al 30 giugno 2026.



Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo)

1. Alla legge regionale n. 14/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «per l'esercizio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2025 e 2026»;

2) il comma 7, è abrogato;

b) al comma 1 dell'art. 11, dopo le parole: «programma di Governo» sono inserite le seguenti: «regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)»;

c) al comma 1 dell'art. 12, dopo le parole: «programma di Governo» sono inserite le seguenti: «regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 223 del decreto legislativo n. 36/2023»;

d) all'art. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

2) al comma 2, le parole: «per l'esercizio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2026» e le parole: Programma 2 «Servizio sanitario regionale-Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA» Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027» sono sostituite dalle seguenti: Programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2026, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), allocato alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 8.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Il comma 14-septies dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2016, è sostituito dal seguente:

«14-septies. Gli eventuali mancati utilizzi delle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 14-ter possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità fino all'esercizio 2027.».

Art. 9.

Sostegno della regione all'organizzazione della novantasettesima adunata nazionale degli Alpini a Genova

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un evento di rilievo nazionale con importanti ricadute in termini di valorizzazione e promozione del territorio, la regione, per il tramite dell'Agenzia regionale «In Liguria» di cui all'art. 17 della legge regionale n. 28/2006 sostiene nel limite massimo dell'importo di euro 1.000.000,00 l'organizzazione a Genova della novantasettesima adunata nazionale degli Alpini prevista nell'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (unmilione/00), per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 «Turismo», Programma 1 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «, attraverso l'Agenzia regionale di cui all'art. 6-bis.».

2. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013, dopo le parole: «La giunta regionale definisce ed approva» sono inserite le seguenti: «i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).».

3. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 33/2013, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Agenzia regionale per il trasporto regionale e locale). — 1. La regione istituisce, tramite FIL-SE S.p.a. con risorse proprie di quest'ultima, un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico regionale e locale terrestre e marittimo, in forma di società di capitali, a capitale interamente pubblico e con i requisiti del soggetto *in house*.

2. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'assemblea, i cui partecipanti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;

b) il comitato di presidenza, composto dal Presidente della giunta regionale, dai presidenti delle province liguri e dal sindaco della Città metropolitana di Genova, oltre ai rispettivi assessori ai trasporti, che stabilisce gli indirizzi strategici e le linee guida delle attività del trasporto pubblico locale;

c) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, di cui almeno uno per ogni territorio provinciale, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso



delle spese, che traduce le linee guida approvate dal comitato di presidenza nel piano annuale di attività, insieme al direttore;

d) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

e) il direttore, nominato dall'Agenzia, al quale compete la responsabilità gestionale;

f) il collegio sindacale composto da tre membri tra cui il presidente designato dalla regione;

g) l'organo di revisione.

3. I soci costituenti l'agenzia metteranno a disposizione il direttore e il personale necessario nella quantità determinata dal consiglio di amministrazione mediante distacco, comando anche parziale, di proprio personale dirigente o dipendente con oneri a carico degli stessi in rapporto alle proprie quote e utilizzando per la copertura degli oneri di cui al presente comma le risorse di cui all'art. 29, comma 1-*quater*.

4. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre esercizi.

5. L'Agenzia potrà gestire le seguenti attività in materia di trasporto pubblico, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato del trasporto pubblico regionale e locale:

a) le attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;

b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 e sulla gestione dei contratti di servizio;

c) affidamento dei servizi di cui all'art. 14, tenendo conto della normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nonché di disciplina regolatoria di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

d) gestione dei contratti di servizio e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

e) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;

f) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

6. All'Agenzia può essere affidata direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

7. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di costituzione e funzionamento degli organi.

8. La giunta regionale adotta le linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti e determina le quote di partecipazione degli enti, sentiti gli stessi.

9. In base ai criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148, può essere istituito un unico ambito territoriale ottimale per il trasporto pubblico locale.».

4. Al comma 1-*quater* dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013, le parole: «Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b)».

5. I commi 1-*quinqies*, 1-*sexies* e 1-*septies* dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013, sono abrogati.

6. Dopo il comma 1-*nonies* dell'art. 29 della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

«1-*decies*. Nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme relative all'anticipo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, la regione è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova e alle province, per l'anno 2026, un'anticipazione di liquidità non onerosa delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrottranvieri di cui all'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)). L'anticipazione è concessa, per l'anno 2026, nella misura massima di euro 19.000.000,00, verificate le disponibilità di cassa della Regione Liguria, e deve essere restituita alle casse regionali entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.».

7. Al comma 7 dell'art. 29-*ter* della legge regionale n. 33/2013, dopo le parole: «all'art. 29-*quater*, comma 4» sono inserite le seguenti: «, e le modifiche non sostanziali di cui all'art. 29-*quater*, comma 5-*bis*».

8. Dopo il comma 5 dell'art. 29-*quater* della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

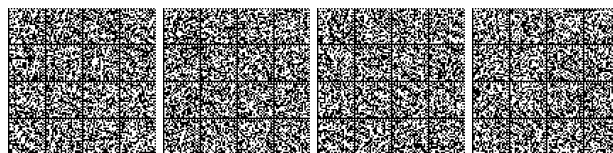
«5-*bis*. La regione, anche su proposta degli enti territoriali, può approvare modifiche non sostanziali alle previsioni del PRIIMT che risultino coerenti con le finalità e con gli obiettivi strategici del Piano.».

9. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2013, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo i criteri definiti e approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 5.».

10. I contratti di servizio di cui alla legge regionale n. 33/2013 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a naturale scadenza e possono essere trasferiti all'Agenzia di cui all'art. 6-*bis*, unitamente alle attività di cui all'art. 7 in caso di attuazione del bacino unico.

11. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.



12. L'Agenzia potrà avviare un percorso con le aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio regionale, finalizzato alla costituzione dell'azienda unica regionale di trasporto pubblico.

13. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificate in euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) per l'esercizio 2026, sono allocate al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine» del bilancio di previsione 2026-2028.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 11.

Contributi ai comuni per il trasporto scolastico

1. La regione, al fine di contribuire a garantire il diritto inviolabile dei bambini allo studio e all'educazione anche attraverso l'adozione di misure atte a promuovere la regolarità della frequenza scolastica, prevede per l'anno 2026, un finanziamento fino a euro 400.000,00 destinato a sostenere e ampliare l'offerta del servizio di trasporto scolastico in tutti i gradi inferiori di istruzione compresa la scuola dell'infanzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» Programma 2 «Altri ordini di istruzione non universitaria» del bilancio di previsione 2026-2028.

4. Al termine dell'esercizio la giunta regionale invia una relazione alla commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Art. 12.

Modifica all'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994, dopo le parole: «denominati CB» sono inserite le seguenti: «, PMR o similari».

Art. 13.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario)

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2022, dopo le parole: «(Ripartizione del "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza")» sono inserite le seguenti: «ed eventuali ulteriori finanziamenti analoghi».

Art. 14.

Modifica all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 9/2020, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. A decorrere da tale data, le funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, relativamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, saranno esercitate in conformità alle disposizioni legislative nazionali.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. All'art. 42-*bis* della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «sia esso un'ambulanza o un'automedicale» sono sostituite dalle seguenti «sia esso un'ambulanza, un'automedicale o un altro veicolo autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di pazienti)» e dopo le parole: «tra presidi ospedalieri» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di trasporto urgente di sangue, emoderivati, organi e tessuti, farmaci, presidi e dispositivi medici, personale medico e infermieristico»;

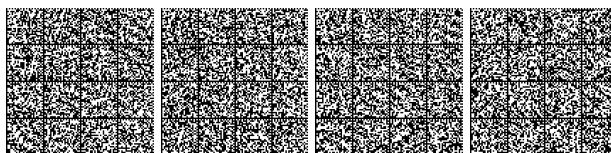
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «di infermi e infortunati» sono sostituite dalle seguenti: «di pazienti».

2. All'art. 42-*ter* della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «l'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 14, comma 23, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Nell'ambito dei servizi di cui all'art. 42-*bis*, comma 2, lettere a) e b), opera, in ogni caso, personale medico e infermieristico appartenente alle aziende sanitarie.».



3. All'art. 42-*quinquies* della legge regionale n. 41/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:

a) l'assessore regionale competente, o suo delegato, che la presiede;

b) i direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ospedale Evangelico internazionale o loro delegati;

c) il direttore dell'area di *operation management* Liguria Salute, di cui all'art. 24-*ter*;

d) i direttori di area di cui all'art. 24-*bis* e i direttori operativi dei plessi ospedalieri, di cui all'art. 28-*sexies* o loro delegati;

e) il responsabile regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale extraospedaliera o suo delegato;

f) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, alle quali aderiscono organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 42-*quater*, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete;

g) i direttori dei soggetti erogatori pubblici di servizi di soccorso e trasporto sanitario o loro delegati.»;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. La Conferenza si articola in conferenze d'area, istituite presso ciascuna ASL, le quali provvedono alle attività di coordinamento di livello locale.»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Ciascuna conferenza di cui al comma 4 è composta da:

a) il direttore di area di cui all'art. 24-*bis*, o suo delegato, che la presiede;

b) i direttori delle strutture organizzative aziendali di emergenza sanitaria territoriale, attive sul territorio dell'ASL o loro delegati;

c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i direttori degli IRCCS, dell'ospedale Evangelico internazionale e dei soggetti erogatori pubblici di servizi di soccorso e trasporto sanitario o loro delegati;

d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, alle quali aderiscono organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 42-*quater*, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.».

Art. 16.

Infermiere esperto per l'emergenza territoriale

1. La regione riconosce la professionalità dell'infermiere esperto per l'emergenza territoriale in servizio sulle ambulanze del sistema di emergenza 118 India (Infermiere su mezzo di soccorso avanzato) come soggetto qualificato, con competenze elevate per gestire patologie tempo-dipendenti e con il compito di supporto avanzato prima dell'eventuale arrivo di un'automedica.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento il profilo regionale, il percorso formativo e selettivo obbligatorio nonché l'inquadramento economico dell'infermiere specializzato di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 610.000,00 (seicentodiecimila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 17.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2004, sono aggiunte le parole: «, potendosi anche avvalere dell'ARTE territorialmente competente».

Art. 18.

Contributi per la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. È destinato l'importo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 ai comuni e alle ARTE liguri per finanziare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al fine di incrementare l'offerta di alloggi per la residenza e per offrire alloggi a progetti di *social housing* e *co-housing* da fondi europei o statali.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con propria deliberazione sentita la commissione consiliare competente, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca.

Art. 19.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2017, sono aggiunte le parole: «che devono favorire il rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza, nell'ottica di un approccio che tenda ad adeguare i servizi offerti alle migliori pratiche previste dalla letteratura scientifica in materia.».



Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Alla legge regionale n. 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 11-*bis*, è sostituito dal seguente:

«5. La regione, sentito il comitato regionale della federazione ciclistica italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2 nonché i criteri per il rilascio dei tesserini a pagamento e per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 11-*ter*. La regione individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.»;

b) dopo l'art. 11-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter* (Disposizioni in materia di tracciati a uso esclusivo delle mountain bike). — 1. Gli enti locali territorialmente competenti possono costituire consorzi con soggetti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) o al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), al fine di gestire, promuovere e mantenere i tracciati a uso esclusivo delle *mountain bike* di cui all'art. 11-*bis*, comma 2.

2. I consorzi di cui al comma 1 possono prevedere il rilascio di appositi tesserini a pagamento per l'accesso ai tracciati e definire apposito regolamento per le modalità di utilizzo dei tracciati a uso esclusivo.

3. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per interventi di promozione e manutenzione dei percorsi delle *mountain bike* a uso esclusivo. La restante parte è destinata alla copertura dei costi dei consorzi, al miglioramento e alla salvaguardia boschiva, alla manutenzione della viabilità funzionale al servizio di risalita, all'accessibilità, alla sentieristica e ad altri interventi di interesse pubblico.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati)

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019, è sostituito dal seguente:

«1. La regione promuove il riutilizzo per l'uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi, di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili, anche diruti, come ex cisterne idriche ed edifici privi di superficie agibile, con l'obiettivo di incen-

tivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l'inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori, nonché favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della normativa in materia di sicurezza idrogeologica.».

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019, è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) cisterne fuori terra o seminterrate, dismesse, di grandi dimensioni, un tempo utilizzate come serbatoi d'acqua non a servizio di edifici o dipendenti da altri edifici. Il recupero volumetrico di tali immobili esclude il riutilizzo a fini residenziali.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per gli immobili di cui alla lettera g-*bis*) è permessa la costruzione di piscine o vasche a fini turistici, agrituristici, commerciali e di protezione civile, escludendo l'uso sportivo, previa acquisizione dei titoli edilizi previsti dalla normativa vigente.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per tali immobili è ammesso un incremento di superficie pari al 10 per cento della superficie totale dell'edificio recuperato, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei limiti previsti dalla normativa statale vigente.».

Art. 22.

Monitoraggio dei veicoli inquinanti (MoVe-In)

1. In un'ottica di perseguimento degli obiettivi di risanamento e tutela della qualità dell'aria, secondo quanto stabilito dall'Unione europea, e al contempo mitigando l'impatto sociale ed economico cagionato dalle limitazioni alla circolazione veicolare introdotte nella Regione Liguria, quest'ultima promuove l'introduzione e la messa a sistema del programma denominato «MoVe-In» (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), vincolando tutti i comuni liguri interessati dalle limitazioni in tema di circolazione di veicoli inquinanti all'adozione e attuazione di detto sistema.

Art. 23.

Fondo regionale per l'accessibilità al mare delle persone con disabilità

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili nelle spiagge liguri, per l'anno 2026, è istituito il Fondo regionale per l'accessibilità al mare delle persone con disabilità, con una dotazione finanziaria pari a euro 100.000,00.



2. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 (centomila/00), per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 24.

Progetto «Fabbrica delle idee»

1. Al fine di favorire la realizzazione di un incubatore di *start up* delle piccole e medie imprese e di *hub* per i giovani, la regione è autorizzata, per l'anno 2026, a finanziare il progetto proposto dal Comune di Genova denominato «Fabbrica delle idee».

2. Una quota delle risorse del Fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 34/2016, allocato alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026-2028, non superiore a 18.000.000,00 di euro, è riservata alle finalità di cui al comma 1. La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire le modalità attuative per l'utilizzo del finanziamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Art. 25.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, lettere a), b), c) e d); 5; 6; 7, comma 1, lettere b) e c); 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21 e 22 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 26.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 24 dicembre 2025

Il Presidente: BUCCI

(Omissis)

26R00026

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 31 dicembre 2025 - n. 18 - Supplemento I).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 7.194.764.017,01 e di cassa per euro 10.118.225.146,45 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.194.764.017,01 e pagamenti per euro 9.994.749.277,03 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.



2. Per l'esercizio finanziario 2027, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.105.158.312,73 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.105.158.312,73 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2028, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.008.199.773,84 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.008.199.773,84 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'art. 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2026, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione

1. È approvato il bilancio di previsione 2026-2028, allegato quale parte integrante della presente legge, comprensivo degli schemi di bilancio di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Art. 3.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2025.

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dell'art. 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 284.984.753,22, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 70.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – Parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2027 nell'importo di euro 45.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – Parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2028 nell'importo di euro 30.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2025, di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 139.984.753,22 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese da finanziarsi con il ricorso al debito autorizzato e non contratto per gli esercizi pregressi» – Parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4,3 per cento annuo;

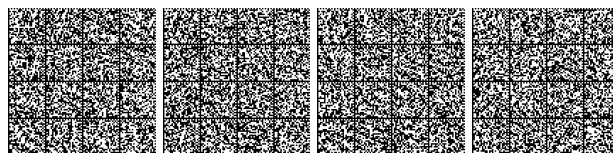
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2026, 2027 e 2028 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2026, 2027 e 2028, in corrispondenza della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote interessi e della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2028 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.



Art. 4.

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese correnti di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»), è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2026, in euro 500.000,00.

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale»), è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2026, in euro 500.000,00.

Art. 5.

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 1 «Fondo di riserva» sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo pari a euro 8.858.019,18 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2026 e in termini di competenza per gli anni 2027 e 2028, rispettivamente pari a euro 31.375.146,60 ed euro 31.377.322,65;

b) fondo di riserva per le spese impreviste con uno stanziamento complessivo di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2026 e di euro 4.000.000,00 in termini di competenza per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2026, pari a euro 667.807.920,54.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'apposito elenco allegato alla presente legge.

Art. 6.

Fondo regionale integrativo trasporti

1. Per il triennio 2026-2028 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'art. 28-ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di tra-

sporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

- euro 42.387.420,25 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

- euro 42.387.420,25 per l'esercizio 2027 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028;

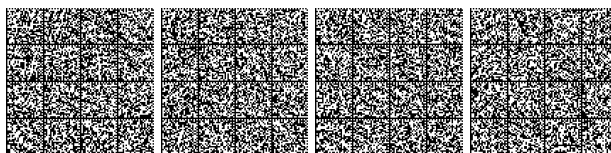
- euro 42.417.665,31 per l'esercizio 2028 di cui euro 19.354.223,31 allocati alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 1 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 2 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7.

Concorso alla finanza pubblica

1. La Regione assicura, nel triennio 2026-2028, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), mediante istituzione di apposito fondo dell'importo di euro 26.880.000,00, in termini di competenza, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, allocato alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Regione assicura, nel triennio 2026-2028, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028, per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2026 e per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2027 e 2028.



3. Le economie risultanti dall'eventuale riduzione, da parte dello Stato, degli importi del concorso alla finanza pubblica, di cui ai commi 1 e 2, sono destinate al fabbisogno del servizio sanitario regionale con allocazione alla Missione 13 «Tutela della salute». La Giunta regionale è autorizzata a procedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

Fondo strategico regionale

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle tabelle A e B sono aggiornati negli allegati alla presente legge. I fondi di cui alla tabella A sono quantificati per l'esercizio 2026, in termini di competenza e di cassa, in euro 6.790.985,00 e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e Artigianato».

Art. 9.

Erogazione al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria

1. I fondi iscritti alla Missione 1 «Servizi Istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi Istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 24 dicembre 2025

Il Presidente: BUCCI

(Omissis)

26R00027

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2025, n. 7.

Regolamento di attuazione ed esecuzione dell'art. 12.1. (strade dei vini e dei sapori) della l.r. 31/2008.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 49 del 2 dicembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione ed esecuzione dell'art. 12.1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Art. 2.

Logo identificativo di una strada dei vini e dei sapori e segnaletica di indicazione

1. Per le strade dei vini e dei sapori, di seguito denominate strade, si utilizza il logo identificativo regionale riportato nell'allegato A al presente regolamento.

2. Per la segnaletica di indicazione si osservano le disposizioni dell'art. 39, comma 1, lettera C), punto h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 3.

Criteri di individuazione di un ambito territoriale omogeneo

1. Le strade hanno un'estensione provinciale o interprovinciale. La lunghezza e le caratteristiche di ciascun percorso sono in ogni caso definite in relazione:

- a) al numero e alla tipologia di prodotti che si intendono valorizzare;
- b) al numero dei punti di accoglienza;
- c) ai luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale del territorio attraversato;



d) alle peculiarità del progetto di realizzazione e gestione.

Art. 4.

Contenuti e modalità di presentazione del progetto di realizzazione e gestione di una strada

1. Ai fini del riconoscimento di una strada il comitato promotore presenta alla competente struttura regionale un'istanza corredata di un progetto di realizzazione e gestione recante i seguenti elementi:

- a) denominazione della strada;
- b) individuazione cartografica del tracciato, con allegata la cartografia in scala 1:100.000 dell'ambito territoriale in cui il tracciato stesso si colloca;
- c) descrizione dei punti di interesse storico, artistico e ambientale;
- d) indicazione dei prodotti tipici che caratterizzano il percorso, distinti per tipologia;
- e) descrizione degli obiettivi che s'intendono conseguire nell'arco di un quinquennio e delle iniziative da attuare per il loro raggiungimento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata di:

- a) atto costitutivo informale del comitato promotore sottoscritto dal soggetto che lo rappresenta e dai soggetti che vi partecipano;
- b) impegno a:
 - 1. soddisfare gli standard minimi di cui all'art. 5;
 - 2. utilizzare il logo identificativo regionale;
 - 3. presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, entrambi registrati;
- c) programma del primo anno di attività;
- d) nome della strada, tale da non ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade già riconosciute.

Art. 5.

Standard minimi delle strade e dei soggetti aderenti ai relativi comitati di gestione

1. Ciascuna strada collega almeno tre comuni e attraversa territori nei quali si trovano almeno:

- a) un prodotto vitivinicolo o agroalimentare a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP);
- b) tre prodotti tradizionali;
- c) tre località d'interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale.

2. Le aziende agricole, le cantine e le aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari tipici o tradizionali:

- a) sono aperte al pubblico in orari prestabiliti;
- b) dispongono di almeno un locale di accoglienza e degustazione, di servizi igienici utilizzabili dagli ospiti e di aree di parcheggio;
- c) utilizzano per la degustazione adeguate modalità di presentazione dei prodotti e in particolare per il vino idonei calici di vetro.

3. Le enoteche e le botteghe del vino, pubbliche o private:

- a) sono dotate di almeno uno spazio di degustazione;
- b) utilizzano per la degustazione idonei calici di vetro;
- c) curano adeguatamente la presentazione dei vini con particolare riguardo ai vini del territorio attraversato dalla strada;
- d) rendono disponibile materiale informativo sui vini.

4. Le aziende che svolgono attività di ristorazione:

- a) propongono un menù di degustazione con almeno due piatti tipici dell'area abbinati ai vini prodotti nel territorio attraversato dalla strada;
- b) hanno una carta dei vini con almeno tre vini di diverse aziende vitivinicole aderenti alla strada;
- c) utilizzano idonei calici di vetro per la degustazione dei vini.

5. Le aziende che svolgono attività di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera, comprese le aziende agrituristiche ed enoturistiche:

- a) dispongono di personale in grado di fornire informazioni sulla strada o rendono disponibile materiale informativo in forma cartacea o digitale;
- b) soddisfano gli standard di cui al comma 4 se svolgono anche attività di ristorazione o degustazione.

6. Le imprese commerciali direttamente collegate alle produzioni tipiche del territorio attraversato dalla strada commercializzano i prodotti di almeno cinque aziende aderenti alla strada.

7. Le imprese produttrici di manufatti artigianali collegati ai prodotti tipici del territorio attraversato dalla strada:

- a) mostrano e spiegano la lavorazione dei prodotti artigianali, anche con l'ausilio di schede descrittive;
- b) offrono visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione.

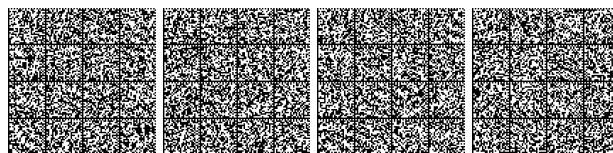
8. Le agenzie di viaggio promuovono e collocano sul mercato pacchetti turistici inerenti alla valorizzazione della strada predisposti in accordo con il comitato di gestione.

9. I musei della vite e del vino e della cultura e delle tradizioni contadine, pubblici o privati, promuovono iniziative didattiche e educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali legati alle produzioni vitivinicole e agricole del territorio attraversato dalla strada.

10. I consorzi di tutela dei vini o di altri prodotti, le organizzazioni professionali, le associazioni dei settori interessati nonché le istituzioni e le associazioni culturali, ambientali e ricreative che perseguono finalità strettamente attinenti agli scopi della strada ne favoriscono la conoscenza con iniziative promozionali.

11. Gli enti locali e i loro consorzi, le camere di commercio, gli enti parco e le riserve naturali:

- a) comprendono in tutto o in parte la strada nel territorio di loro competenza;
- b) promuovono la strada e le sue iniziative.



12. I soggetti di cui ai commi da 2 a 11 rendono disponibile materiale informativo elaborato dal comitato di gestione della strada e la mappa della strada stessa. Ad avvenuto riconoscimento, espongono altresì all'ingresso il logo identificativo regionale.

Art. 6.

Contenuti minimi dello statuto del comitato di gestione

1. Lo statuto del comitato di gestione di una strada contiene:

- a) la denominazione dell'ente;
- b) l'indicazione delle finalità perseguite nonché dei diritti e degli obblighi degli associati;
- c) l'indicazione della sede legale e del patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- d) le norme sull'assetto organizzativo e sul funzionamento dell'ente;
- e) le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'associazione e la relativa procedura;
- f) le modalità di verifica del mantenimento degli standard richiesti e degli impegni assunti;
- g) i casi di esclusione dal comitato;
- h) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- i) la durata dell'ente, se prevista.

Art. 7.

Contenuti minimi della relazione sull'attività svolta

1. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni anno, alla competente struttura regionale una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, evidenziando in particolare i dati relativi:

- a) all'attività promozionale e informativa e ai risultati conseguiti;
- b) alla realizzazione dei progetti finanziati anche con contributi regionali;
- c) all'afflusso turistico annuale e al relativo andamento rispetto all'annualità precedente, anche sulla base di dati forniti dall'osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività o di altre rilevazioni ufficiali della Regione.

Art. 8.

Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza sugli standard minimi

1. Le funzioni di vigilanza sugli standard minimi sono svolte dalla competente struttura regionale tramite controlli annuali riguardanti almeno il cinquanta per cento delle strade riconosciute. I controlli possono essere effettuati, d'ufficio o a seguito di motivate segnalazioni, tramite sopralluoghi o verifiche documentali.

Art. 9.

Revoca del riconoscimento di una strada

1. Il riconoscimento di una strada è revocato ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a) mancata trasmissione alla competente struttura regionale, entro sessanta giorni dall'avvenuto riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) mancato invio alla competente struttura regionale della relazione annuale sull'attività svolta;
- c) perdita degli standard minimi richiesti;
- d) mancato utilizzo del logo identificativo regionale, da parte di almeno il trenta per cento dei soggetti aderenti al comitato di gestione, a seguito di almeno due segnalazioni;
- e) mancata realizzazione di iniziative di promozione per due annualità consecutive.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), il riconoscimento è revocato previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

3. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi regionali eventualmente ricevuti nell'anno in cui è disposta, maggiorati degli interessi legali.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022) presentano alla competente struttura regionale una richiesta di riconferma del riconoscimento corredata di:

- a) attestazione del rispetto degli standard minimi di cui all'art. 5;
- b) elenco aggiornato dei soggetti aderenti;
- c) statuto vigente;
- d) programma quinquennale delle attività da svolgere;
- e) programma annuale dettagliato.

2. La mancata presentazione della richiesta di cui al comma 1 comporta la decadenza dal riconoscimento. Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 28 novembre 2025

FONTANA



SVILUPPO ORIZZONTALE

SVILUPPO ORIZZONTALE - AFFIANCAMENTO LOGHI

SVILUPPO VERTICALE**CARATTERISTICHE DEL LOGO**

Il logo identificativo mostrato nelle figure si compone di una parte grafica che rappresenta una bottiglia, emblema del vino, e di una parte grafica che rappresenta una strada, che richiama il territorio. A seconda dello sviluppo orizzontale o verticale, la scritta "Strade dei vini e dei sapori di Lombardia" appare in nero, posta a destra o al di sotto del logo.

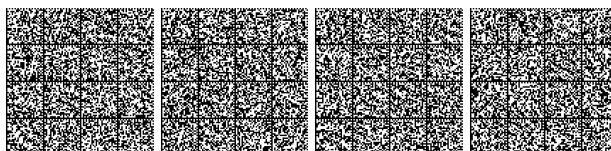
DESCRIZIONE CROMATICA

BOTTIGLIA: ■ CMYK 27, 99, 64, 26

TESTO: ■ CMYK 0, 0, 0, 100

RIFERIMENTI TIPOGRAFICI:

FONT: Barlow, SemiBold



LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2025, n. 21.

Bilancio di previsione 2026 - 2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 53 del 31 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilancio di previsione 2026-2028

1. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 43.865.298.054,52 e di cassa per euro 71.941.177.089,64 e autorizzate spese di competenza per euro 43.865.298.054,52 e di cassa per euro 61.941.177.089,64 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2027 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 34.769.049.791,92 e autorizzate spese di competenza per euro 34.769.049.791,92 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2028 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2, decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 33.985.712.926,23 e autorizzate spese di competenza per euro 33.985.712.926,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. In applicazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento contabile regionale (art. 1, comma 2, della legge regiona-

le n. 19/2012, art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 23/2013 e dell'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10/a-b-c);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);

m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 13);

n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);

p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);

q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);

r) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012 (allegato 18).

5. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 è autorizzato per l'anno 2026 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa,



a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2025, determinato in euro 2.950.000.000,00.

6. Per il finanziamento degli investimenti è autorizzato nel triennio 2026-2028 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 1.709.849.427,88 nel 2026, euro 1.158.384.229,27 nel 2027 ed euro 921.833.714,25 nel 2028 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto legislativo n. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91» ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa depositi e prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

8. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri indebitamenti già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).

9. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della missione 50 «Debito Pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» - Titolo 1 «Spese correnti», per quanto riguarda la quota interessi, e al Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» - Titolo 4 «Rimborso prestiti», per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

10. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014 per l'indebita-

mento di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata a contrarre, in alternativa al mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)).

11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 7.

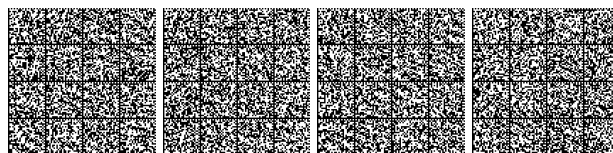
12. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più *rating* in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

13. All'onere valutato rispettivamente in euro 26.840,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, connesso alle attività di mantenimento del *rating* di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziata alla Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» - Titolo 1 «Spese correnti».

14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

15. In relazione a quanto disposto dall'art. 69, commi 9-11, del decreto legislativo n. 118/2011 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2026 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata e alla Missione 60 «Anticipazioni finanziarie», Programma 1 in spesa.

16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamen-



to ordinario corrente per la garanzia dei LEA» ed euro 100.000,00 stanziati alla Missione 60 «Anticipazioni finanziarie», Programma 1.

17. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio sociosanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2026 di euro 23.035.818.401,00 stanziati alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario);

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

dall'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), nonché dall'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

dall'art. 1, commi 258, 259 e 260, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

dall'art. 1, commi 535 e 588, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

dall'art. 1, comma 788, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che conferma sino all'esercizio 2026, o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68/2011, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA come disciplinati dal citato decreto legislativo n. 56/2000;

dall'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;

dall'art. 1, commi 273, 305, 340, 344, 349 e 375, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027);

18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2026, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2026 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

19. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 17 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio sociosanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sociosanitario regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 31 dicembre 2025

p. Fontana: ALPARONE

(*Omissis*).

26R00043

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 35.

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 285 del 29 dicembre 2025)

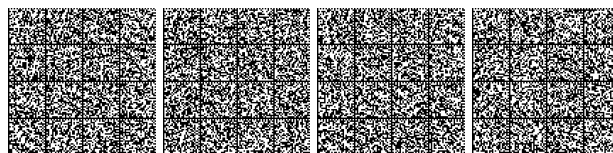
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 32/3 del 16 dicembre 2025;



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2025, N. 35.

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo - Legge di stabilità regionale 2024).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo - Legge di stabilità regionale 2024).

Art. 1.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 4/2024

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo - Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «(Legge finanziaria regionale 2005)» sono inserite le seguenti «, nelle more di una definitiva individuazione dei diversi livelli di tutela applicabili in tale area sulla base delle sue reali peculiarità ambientali.».

2. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «è così delimitata» sono inserite le seguenti «in maniera provvisoria».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 4/2024 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo previsto dall'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), all'interno dell'area individuata ai commi precedenti, è assicurato il rispetto delle norme di salvaguardia previste dall'art. 69 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005).

2-ter. Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo di cui al comma 2-bis non sono altresì consentite iniziative di uso e trasformazione del territorio incompatibili con la destinazione agricola dell'area ricompresa nel previgente perimetro della riserva naturale, ed è altresì esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 59 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e successive modifiche.

2-quater. Il presidente della commissione consiliare competente, sentita la commissione stessa, individua i componenti di una sottocommissione incaricata di elaborare una proposta di delimitazione dell'area della riserva naturale guidata «Borsacchio», corredata di tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 38/1996. La proposta redatta dalla sottocommissione e approvata dalla commissione consiliare assume valore di proposta di modifica ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale n. 38/1996 ed è inoltrata al Dipartimento regionale competente in materia per l'espletamento del procedimento di cui al comma 2-quinquies. Per la redazione della proposta di cui al presente comma, la sottocommissione può avvalersi del supporto di esperti senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2-quinquies. Il Dipartimento regionale competente, ricevuta la proposta di cui al comma 2-quater, avvia il procedimento amministrativo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 38/1996 nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 22 della legge n. 394/1991.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 32/3 del 16 dicembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

26R00032

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 36.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 285 del 29 dicembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 32/4 del 16 dicembre 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

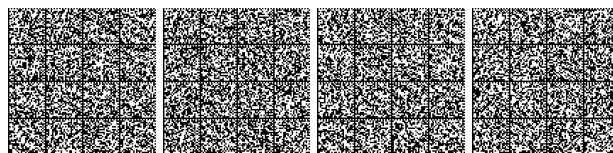
LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2025 N. 36

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



ALLEGATO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni.

Capo I

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42), PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ASSENZA DEL PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA

Art. 1.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 2.643,74, in favore della società ISWEB per il canone di manutenzione del servizio «ePORTAL», periodo 1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 2.643,74, sul capitolo 32430, art. 4, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 03, denominato «Spese per la realizzazione di corsi per operatori di polizia locale, per la scuola di p.l. e osservatorio di p.l. - legge regionale 2 agosto 1997, n. 83» del bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 87/1987)

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.a. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), è aggiunto il seguente:

«4-bis.1. A decorrere dall'annualità 2025, le economie derivanti da fondi regionali gestiti da F.I.R.A. S.p.a., che non risultino più soggette al vincolo di destinazione, nonché gli interessi e i proventi attivi maturati sui conti correnti di gestione dei predetti fondi, permangono nella disponibilità della medesima società in house per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e per la copertura dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività aggiuntive di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 ex

art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), a seguito della riprogrammazione delle medesime economie a cura del Dipartimento regionale competente che deciderà, in base alle comprovate esigenze di coperture dei costi di cui sopra, le quote da destinare agli stessi.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 89/1998

1. All'art. 8 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Il costo di costruzione di cui all'art. 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per i nuovi edifici è determinato nella misura pari al 15 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, come definito con deliberazione di Giunta regionale a norma dell'art. 4, primo comma, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457.»;

b) il settimo comma è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini della determinazione del costo di costruzione di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede periodicamente ovvero, di norma, ogni dieci anni, all'aggiornamento dei costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ferma restando la previsione dell'art. 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 secondo cui nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

2. In fase di prima attuazione delle modifiche legislative di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede ad aggiornare, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 58/2023 e proroga dei relativi termini

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul Governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 8 le parole «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

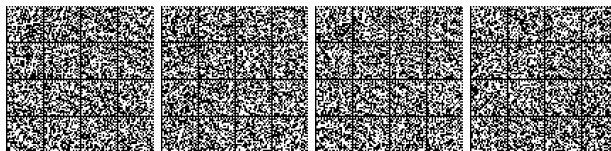
1) il numero 1) della lettera b) del comma 3 è sostituito dal seguente: «1) commerciali di vicinato, di media distribuzione e all'ingrosso»;

2) alla lettera d) del comma 3, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) istruzione e formazione»;

3) al comma 4, dopo le parole «Ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001»;

c) all'art. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 59, comma 1, possono attivare esclusivamente le procedure di accertamento di conformità disciplinate dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.»;



2) al comma 6 le parole: «Il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC, salvo che lo stesso lo escluda, con riferimento ai soli immobili dismessi definitivamente dalla funzione per cui erano stati autorizzati, a condizione che sia trascorso un decennio dalla loro realizzazione e siano presenti tutti gli impianti necessari ai manufatti nonché ai collegamenti con le reti di urbanizzazione primaria.» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC ferme restando, per i mutamenti di destinazione d'uso, le disposizioni di cui all'art. 13.»;

d) all'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: «Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 63 ed in assenza del progetto di sviluppo aziendale, ai soggetti di cui all'art. 59 sono, comunque, consentiti i seguenti interventi.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È consentito l'accorpamento di fondi agricoli di proprietà non contigui ubicati all'interno del territorio del medesimo Comune o di Comuni contermini.»;

3) al numero 3) della lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad un massimo di metri quadrati 500»;

4) al comma 4 le parole «al comma 1, lettera a), numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, lettera a), numero 4) e 2»;

e) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 62 le parole «6.000» sono sostituite dalle seguenti: «4.000»;

f) all'art. 71 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole «modifiche formali che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche non sostanziali di cui al comma 7, lettera a)»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le modifiche e le varianti sostanziali dei piani regionali sono adottate e approvate secondo le procedure di cui al presente capo. Le modifiche e le varianti non sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale con una procedura semplificata che non prevede le fasi in cui si articola il procedimento di formazione dei piani di cui all'art. 65, comma 1. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURAT e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale unitamente agli eventuali elaborati e trasmessa, ai fini informativi, al Consiglio regionale.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini di quanto previsto al comma 6, sono considerate varianti e modifiche non sostanziali:

a) le correzioni di errori materiali nonché gli atti che eliminano contrasti tra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) le variazioni e gli adeguamenti tecnici e normativi necessari a conformare il piano regionale a norme sopravvenute regionali o statali ed europee di diretta applicazione;

c) gli adeguamenti di modesta entità che, in ogni caso, nell'arco dell'intero periodo di validità del piano regionale di riferimento, non comportano complessivamente variazioni superiori al 5 per cento dei parametri dimensionali stabiliti dal medesimo piano regionale.»;

g) all'art. 77, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli strumenti urbanistici provinciali.»;

h) all'art. 100 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole «e, comunque, scaduto il termine di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, scaduto il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e, infine, sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dalla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, ai procedimenti di variante ai titoli abilitativi in corso di efficacia, riguardanti i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 59, comma 1, si applica il regime giuridico di cui all'art. 58.»;

2) al comma 6 le parole «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso alla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, sono conclusi secondo il regime normativo di cui alla legge regionale n. 18/1983.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2025

1. Alla legge regionale 24 giugno 2025, n. 19 (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 all'alinea del comma 1, dopo le parole «In attuazione dell'art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'art. 31, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 380/2001»;

1.2 alla lettera b), le parole «28, 29 e 30 del quadro» sono sostituite dalle seguenti: «28 e 29 del quadro» e le parole «Le variazioni di cui alla presente lettera sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» sono soppresse;

1.3 alla lettera d), dopo le parole «rispetto al progetto» è inserita la seguente parola: «strutturale»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Costituisce variazione essenziale la modifica della distanza, come definita al punto 30 del quadro delle definizioni uniformi del Regolamento edilizio tipo, superiore al venticinque per cento rispetto al progetto approvato, a condizione che non violi i limiti minimi previsti dallo strumento urbanistico vigente in materia di distanze.

2-ter. Non costituisce intervento eseguito in totale difformità la riduzione dei volumi edilizi che non comporti la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche rispetto al progetto approvato.»;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 le parole «segnalazione certificata di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di inizio lavori asseverata».

Art. 7.

Disposizioni in materia di cultura e istruzione

1. Il Consiglio regionale riconosce l'importanza e l'alta valenza culturale del Premio Michetti. A tal fine eroga, per l'anno 2025, un contributo di euro 35.000,00 alla Fondazione Michetti. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 35.000,00 per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

2. Al fine di sostenere l'organizzazione, la promozione e la realizzazione delle attività connesse all'evento «Giostra cavalleresca di Sulmona», riconosciuta quale manifestazione di rilevante interesse storico e culturale regionale è concesso, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 14.500,00 all'Associazione culturale Giostra cavalleresca di Sulmona. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 14.500,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

3. Per l'anno 2025 è concesso un contributo straordinario di euro 14.500,00 all'Associazione culturale «Il Mastrogiurato», con sede a Lanciano, per l'edizione 2025 della rievocazione storica del «Mastrogiurato». Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 14.500,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.



4. Al fine di sostenere la partecipazione dell'Orchestra I Giovani Accademici (OiGA) di Ortona al festival Golden Sardana di Lloret de Mar e Barcellona, è concesso, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 5.000,00 all'Orchestra Sinfonica Tosti della Città di Ortona, del quale l'OiGA costituisce orchestra di formazione. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 5.000,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziare sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

5. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

6. La Direzione Attività Amministrativa - Servizio Risorse finanziarie e strumentali del Consiglio regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.

7. La Regione, al fine di assicurare misure adeguate alla piena realizzazione del diritto allo studio in attuazione dell'art. 8, comma 2 dello Statuto regionale, intende contribuire alle spese per la realizzazione di attività finalizzate a favorire la piena fruibilità del servizio scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Atri plesso di Casoli con particolare riguardo all'inclusività e all'accessibilità degli studenti affetti da disabilità. Per la finalità di cui al presente comma, viene concesso, per l'anno 2025, al l'I.C. di Atri, plesso di Casoli, un contributo straordinario di euro 21.500,00. La copertura della spesa è assicurata con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 41545/1 (Contributi alle scuole per servizi scolastici) del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, Missione 04, Programma 06, Titolo 1, previo disimpegno per tale importo. Il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.

8. Il termine finale per l'espletamento e la rendicontazione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) e della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo) a valere sui bandi adottati nell'anno 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.

Art. 8.

Disciplina della Medicina d'Urgenza e collocazione nelle strutture aziendali)

1. Le strutture ospedaliere che erogano attività di Medicina d'Urgenza sono ricondotte, a tutti gli effetti, alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, come individuata dal vigente ordinamento delle specializzazioni mediche e dalla normativa nazionale in materia di emergenza-urgenza.

2. Le Aziende Sanitarie Locali collocano obbligatoriamente le strutture di cui al comma 1 nel Dipartimento di Emergenza-Urgenza, assicurando l'allineamento con gli standard organizzativi previsti dal decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) e successive modificazioni.

3. Le Aziende Sanitarie Locali adeguano i propri Atti Aziendali e la mappa delle strutture organizzative entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettendo alla Regione apposita attestazione dell'avvenuto recepimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/4 del 16 dicembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

26R00033

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-025) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

